

1. All'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

- a) fasce di rispetto stradali, nella misura indicata dall'art. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come modificato del D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147;
- b) fasce di rispetto dai cimiteri: secondo la profondità che è indicata negli elaborati grafici di piano;
- c) fascia di rispetto di ml. 100 dal limite demaniale del Naviglio del Brenta, nonché di ml 50 dal limite demaniale del rio Serraglio, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 61/85;

2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell' edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

3. Per gli edifici esistenti ubicati nelle fasce di rispetto stradale, di cui al 1° comma del presente articolo, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 5 marzo 1985, n. 24.

4. Nelle fasce di rispetto stradale di cui alla lettera a) del 1° comma del presente articolo non è consentita nuova edificazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma;

5. Le fasce di rispetto stradale, di cui alla lettera a) sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello stato di natura, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati. La realizzazione degli interventi di cui al presente comma all'interno delle Zone Territoriali Omogenee comprese nelle fasce di rispetto non costituisce variante urbanistica.

6. Le fasce di rispetto di cui alla lettera b) sono normalmente destinate all'ampliamento delle aree cimiteriali. La realizzazione di tali interventi all'interno delle Zone Territoriali Omogenee comprese nelle fasce di rispetto non costituisce variante urbanistica. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione, sono consentiti invece gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario, ampliamento della Superficie netta di Pavimento esistente fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p., purché non comportino l'avanzamento dell'edificio verso l'origine del vincolo.

7. Nelle fasce di rispetto di cui alla lettera c) gli interventi di ampliamento saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell' edificio esistente verso l'origine del vincolo. Per gli edifici esistenti ubicati nelle fasce di rispetto, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 25 marzo 1985, n. 24.

8. È stato altresì individuato negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 il tracciato dell'elettrodotto esistente (linea elettrica Dolo-Scorzè, n°. 297 a terna singola, 220 Kv) che determina una fascia di rispetto dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea stessa pari a ml 70 per ciascun lato, così come determinata nell'Allegato alla Delibera della Giunta Regionale 11 aprile 2000, n.1526, in attuazione della L.R. 30 giugno 1993, n. 27 e successive modifiche.

9. All'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto è esclusa l'edificazione di manufatti che comportino un'abituale e prolungata permanenza umana.

Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati alla data del 22.10.2003, ubicati all'interno delle zone di protezione:

- a) sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, per la dotazione di servizi igienici e la copertura di scale esterne;
- b) tali interventi sono permessi a condizione non comportino l'aumento delle unità immobiliari e l'avanzamento dell'edificio esistente verso la linea in proiezione orizzontale corrispondente all'asse centrale dell'elettrodotto;
- c) la ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e la ricostruzione dell'edificio residenziale esistente è consentita solo in zona agricola a condizione che la ricostruzione di uguale volume si realizzi in area agricola adiacente, al di fuori delle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto degli elettrodotti, nei limiti di cui all'art. 7, ultimo comma della legge regionale 5/03/1985 n. 24.

Nei casi di nuova costruzione, ampliamento e per gli interventi su edifici esistenti è fatta salva la facoltà degli interessati nel singolo caso di dimostrare a proprio carico, mediante la misurazione effettiva del campo elettrico e del campo magnetico, che sono rispettati i valori dei parametri nei limiti indicati dalle vigenti norme in materia: in tale circostanza sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di piano nelle singole zone omogenee. Altri interventi di natura edilizio-urbanistica potranno essere concessi previo autorizzazione dell'ente competente. I punti luce devono essere collocati ad una distanza maggiore di ml. 5 (radiali) dal conduttore. Non è ammessa la piantumazione di alberature ad alto fusto nelle aree sottostanti il conduttore.

10. Le fasce di rispetto indicate negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 hanno valore ricognitivo, segnalano cioè la presenza di un vincolo, la cui estensione ed efficacia è comunque determinata dalla pertinenza normativa.